



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE

N.40/C.P.M. del 02-05-2019

N. 538 del Registro generale

Oggetto:

DIPENDENTE ROSSI BERNARDINA - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -
AUTORIZZAZIONE PASSAGGIO DIRETTO AL COMUNE DI MATELICA CON
DECORRENZA 6.05.2019 TRAMITE CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO.

IL RESPONSABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO che la Sig.ra Rossi Bernardina, nata a Pontedera (PI) il 04.08.1975, residente a Camerino in Via Aldo Moro n. 2, dipendente di ruolo di questo Comune a tempo indeterminato e pieno, assegnato al Corpo di Polizia Municipale, con Profilo Professionale di “Agente di Polizia Municipale” - Categoria C – posizione economica C1 – ha partecipato alla procedura di selezione indetta dal Comune di Matelica per la copertura di due posti di “Istruttore di Vigilanza – Agente di Polizia Locale” – Cat. C;

VISTA la nota prot. n. 4189 del 20.03.2019, assunta al protocollo generale dell’ente n. 5681 in data 20.03.2019, a firma del Funzionario Responsabile del settore Polizia Locale e Amministrativa del Comune di Matelica, con la quale veniva comunicato che la Sig.ra Rossi Bernardina è risultata idonea e vincitrice della suddetta selezione e, contestualmente si chiedeva il rilascio del provvedimento di nulla osta al trasferimento della suddetta;

DATO ATTO che:

- con nota del 21.3.2019, acquisita agli atti di questo Ente al n. 5705, la Sig.ra Rossi Bernardina chiedeva il rilascio del nulla-osta per la mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la procedura sopra citata indetta dal Comune di Matelica;
- con nota del 1^ aprile, acquisita agli atti di questo Ente al n. 6527, la Sig.ra Rossi Bernardina ha dichiarato di accettare la mobilità esterna verso il Comune di Matelica;

CONSIDERATO che con propria determinazione n. 23 del 03.04.2019 (DRG n. 382/2019) è stato concesso il richiesto nulla-osta per la mobilità volontaria presso il Comune di Matelica;

VISTA la nota prot. n. 5019 del 5 aprile 2019, pervenuta al protocollo comunale n. 6965, il Comune di Matelica proponeva come data di trasferimento il 1^ maggio 2019;

DATO ATTO che, per le vie brevi, il Comune di Matelica ha chiesto di posticipare tale trasferimento al 6.5.2019;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

CONFERMATO che la mobilità si configura giuridicamente come cessione del contratto di lavoro di dipendente appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni ed hanno carattere volontario in quanto richiede l'espressione di volontà dei tre soggetti coinvolti nel procedimento che sono: il dipendente, l'amministrazione di appartenenza e l'amministrazione di destinazione;

VISTO lo schema di "Cessione contratto di lavoro subordinato" e ritenuto di approvarlo, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dalla Sig.ra Rossi e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;

RITENUTO opportuno autorizzare il trasferimento per mobilità esterna della sig.ra Rossi Bernardina presso il Comune di Matelica (MC), a far data da lunedì 6 maggio 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti locali;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. autorizzare la mobilità esterna presso il Comune di Matelica (MC) della dipendente Sig.ra Rossi Bernardina, nata a Pontedera (PI) il 04.08.1975, residente a Camerino in via Aldo Moro n. 2, Categoria "C" – Posizione Economica C.1 - Profilo Professionale: "Agente di Polizia Municipale";

2. dare atto che la cessione del contratto della dipendente Rossi Bernardina avrà decorrenza da lunedì 06 maggio 2019, come da intesa con il Comune di Matelica (MC), data in cui la ceduta (Rossi Bernardina) inizierà a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore del cessionario (Comune di Matelica) e che, pertanto, l'ultimo giorno di servizio della dipendente in favore del Comune di Camerino (cedente) sarà domenica 5 maggio 2019;

3. approvare l'allegato schema di "Cessione di contratto di lavoro subordinato" che sarà sottoscritto dalla Sig.ra Rossi e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;

4. di dare comunicazione e trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente Rossi Bernardina e al Comune di Matelica (MC).

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:

- 1) Ragioneria
- 2) Servizio Personale
- 3) Albo

CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO

Le parti di seguito costituite:

- Il Comune di CAMERINO, sito in _____, ____ P.I. _____ rappresentato dal Dott. _____ che interviene in qualità di dirigente del _____, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CEDENTE";
- Il Comune di MATELICA, sito in _____, 10, P.I. _____, _____ rappresentato dal Dott. _____, che interviene in qualità di dirigente del _____, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";
- la Sig.ra ROSSI Bernardina nata a Pontedera (PI) il 04/08/1975 - codice fiscale RSSBNR75M44G843J - e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO";

VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (d'ora in avanti denominato TUPI);

RITENUTO di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l'altra parte vi consenta";

DATO ATTO che:

- il Comune di Matelica, con determinazione dirigenziale n. 97 del 17/01/2019, ha approvato e successivamente pubblicato un avviso pubblico per l'effettuazione di una mobilità volontaria, per la copertura di n. 2 posto di "Istruttore di vigilanza – Agente di Polizia Locale", a tempo pieno ed indeterminato, tramite l'istituto della mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;
- il Comune di Camerino, con determinazione n. 382 del 03/04/2019, ha espresso il nulla osta alla mobilità di che trattasi nei confronti della propria dipendente Rossi Bernardina;

VISTA la nota del Comune di Matelica n. 4189 del 20.3.2019 con cui si comunica che la Sig.ra ROSSI Bernardina risulta vincitrice della procedura sopra richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 18/07/2008 con la dipendente Rossi Bernardina tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a

conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del TUPI.

Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del CESSIONARIO.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza 06/05/2019.

Art. 5 - Inquadramento professionale

Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e s.m.i. così indicati:

CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1

PROFILO PROFESSIONALE: Agente di Polizia Municipale

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell'ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni

del dipendente, nel rispetto dell'articolo 52 del TUPI e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Trattamento economico

Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Periodo di prova

Alla cessione di contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.

Art. 8 - Sede di lavoro

La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di Matelica nell'Area

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o servizio o ufficio, da parte del dirigente.

Art. 9- Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

Art. 10 - Obblighi del lavoratore

Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Art. 11 - Incompatibilità

Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del TUPI.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 12 - Disciplina

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)

Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'ente, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.

L'interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

Art. 14 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:

- * nel TUPI e successive modificazioni;
- * nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
- * nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- * nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali senza qualifica dirigenziale;
- * dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse - secondo le rispettive competenze - dagli organi o altri dirigenti dell'Ente.

Art. 15 - Foro competente

Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

IL CEDENTE Dott.

IL CESSIONARIO Dott.ssa

Il Comandante
F.to ISIDORI ANDREA

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

02-05-2019

Il Responsabile del Settore

Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
02-05-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ISIDORI ANDREA